

AMODIO E., *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Donzelli, Roma, 2019, pp. 161.

La monografia di *Ennio Amodio* avanza la tesi secondo cui alcune recenti riforme in ambito penalistico dimostrano una pericolosa inclinazione verso un ritorno a logiche e meccanismi tipici della “giustizia vendicativa”. Il volume illumina, in particolare, la natura della nuova legittima difesa “senza eccezione alcuna”, riformata dalla legge 36/2019, come “vendetta domiciliare”. Particolarmente felice, nella definizione dell’oggetto dell’opera, la scelta del sintagma “giustizia vendicativa”: tale espressione riecheggia la dicotomia di matrice etnologica – elaborata da Raymond Verdier nel 1980 – tra registro “vendicatorio” (*vindicateur*) e, appunto, “vendicativo” (*vindicatif*): ove “vendicatorio” si riferisce al filtro di un’intermediazione equilibratrice quale fulcro del procedimento compositivo – come Ignasi Terradas illustra nel monumentale *Justicia Vindicatoria* (2008) e nel più recente *La justicia más antigua* (2019) – e “vendicativo” al mero impulso di collera e ritorsione conseguente al fatto delittuoso. Le riforme in materia penale approvate dal governo Lega-5 Stelle istituzionalizzano infatti, secondo Amodio, una *spinta emotiva* di origine popolare, caratterizzata da sete di vendetta e finalizzata all’attribuzione di una completa sovranità punitiva alla vittima di reato.

Il primo capitolo del volume offre una preziosa ricognizione semantica circa il contesto sociale e politico che ha accompagnato la realizzazione delle riforme “gialloverdi”. Il programma politico del governo Conte non è, in accordo al lessico impiegato da Amodio, espressione di “populismo penale”, ma esempio di *uso populistico della questione criminale*: il potere dello Stato, in questo caso, non strumentalizza le paure della gente comune al fine di imporre logiche emergenziali intese ad accrescere la repressione e restringere gli spazi del garantismo (tale è la classica definizione di “populismo penale” in campo giuridico e criminologico); ma costituisce una “*sponda*” istituzionale al furore primitivo popolare. La sete di vendetta nei confronti del trasgressore, in altre parole, *preesiste* rispetto all’intervento dello Stato, che si limita a gestirla ed enfatizzarla al fine di mantenere il consenso popolare.

Il secondo capitolo affronta la questione (dichiaratamente) centrale dell’opera: la “mutazione genetica” dell’istituto della legittima difesa, assimilabile, a seguito dall’intervento della legge 36/2019, a una forma di “vendetta domiciliare”. La nuova legittima difesa “senza eccezione alcuna”, si ricorda, ha ridisegnato l’art. 52 c. p. introducendo una *duplice presunzione di proporzionalità* in relazione all’uso delle armi da parte del titolare di un domicilio al fine di difendere sia la propria o la altrui incolumità, sia i beni propri o altrui (quando non v’è desistenza e vi è pericolo di aggressione). L’analisi di Amodio consta di *tre* fasi principali. In *primo* luogo, un’indagine sulla riforma della legittima difesa quale esito della convergenza tra due concezioni popolari tipiche della società contemporanea: il *virtuosismo* che permea l’attribuzione di sovranità punitiva alla vittima di reato (la vittima che assume l’incarico di punire il trasgressore è *virtuosa*); e il *semplicismo* che dissolve i problemi burocratici ad ostacolo dell’immediata applicazione della norma (la vittima che assume l’incarico di punire il trasgressore risolve un problema *pratico*). In *secondo* luogo, il volume offre una riflessione approfondita sul tema della “mutazione genetica” della legittima difesa. Secondo Amodio, la legge 36/2019 ha modificato la natura stessa dell’istituto, che ora si configura forma autonoma di *ritorsione sanzinatoria* in base – ed è questo il punto chiave – a un metro punitivo *proprio* (della vittima), commisurato al *risentimento* percepito nei confronti dell’aggressore. Il riferimento a un metro *soggettivo* – la “misura” del risentimento – nel calcolo di proporzionalità della reazione causa infatti il definitivo abbandono di quella “dosimetria della reciprocità” a fondamento della classica concezione della legittima difesa. Sebbene il criterio di stretta proporzionalità partecipi, in teoria, anche allo schema tipico della vendetta (“occhio per occhio, dente per dente”), la sua applicazione pratica è, nella maggior parte dei casi, fallace: quando l’ammontare della reazione – come hanno notato Jacques Busquet (1920) e Antonio Pigliaru (1959) nelle ricerche, rispettivamente, sulle consuetudini vendicatorie còrse e della Barbagia – non si conforma a valori e grandezze oggettive, ma ricalca il *quantum* “patito” (nel senso di “percepito soggettivamente”) dalla vittima, l’esito pressoché inevitabile della rappresaglia è la *sproporzione* tra il male subito e il contro-male inflitto. In *terzo* e ultimo luogo, Amodio ammonisce il lettore contro “l’ingannevole fascino delle assonanze”. In particolare, il volume critica l’accostamento – avanzato da alcuni esponenti dei partiti al governo – tra la nuova legittima difesa “senza eccezione alcuna” e la disciplina relativa all’uccisione del *fur nocturnus* contenuta nelle XII

Tavole, quale prova dei “nobili natali” della riforma. I due istituti, nota Amodio, pur somiglianti per quanto attiene alla straordinaria intensità della repressione consentita, si fondano tuttavia su disvalori assolutamente distinti: da un lato, la legittima difesa si radica – o dovrebbe radicarsi – nella necessità della *tutela del domicilio* e trova pertanto nel *moderamen inculpatae tutelae* (290 d. C.) il suo antecedente storico più risalente; la disciplina relativa al *fur nocturnus* era invece il rimedio contro il *clamor*, il pubblico scandalo, causato dalla *flagranza* del reato, che favoriva la diffusione a vasto raggio di un’offesa, “ben più estesa” rispetto alla lesione subita dal cittadino a seguito dell’attacco contro la sua proprietà. La ricostruzione storica elaborata da Amodio mostra infatti come, a partire dai codici dell’Italia liberale, la disciplina della legittima difesa abbia seguito un percorso di affrancamento dal modello delle XII tavole e una sempre più costante assimilazione alla struttura del *moderamen*, che imponeva la *proporzionalità* della reazione quale requisito essenziale dell’istituto.

Il terzo e quarto capitolo tracciano le conclusioni del volume e delimitano i due principali (e tra loro connessi) caratteri del riformismo “gialloverde” in ambito penale, espressione, si è detto, di un uso populistico della questione criminale: la *dilatazione semantica del concetto di “certezza della pena”* e la *precostituita avversione verso le procedure istituzionali della giustizia*. Nel terzo capitolo, Amodio indaga la contraddizione tra la scelta del governo di adottare un diritto penale “minimo” nella nuova legittima difesa ex l. 36/2019 e, invece, un diritto penale “massimo” nel c. d. decreto “spazzacorrotti” (l. 3/2019). La contrapposizione è, tuttavia, solo apparente: entrambe le disposizioni, secondo Amodio, esemplificano infatti una forma di *primitivismo punitivo* dominato dalla *reazione emotiva* della vittima e proiettato verso una concezione della pena “dilatata”. La sola differenza consiste nel fatto che la legittima difesa “senza eccezione alcuna” affida la reazione *direttamente* alla vittima, mentre nel caso del decreto “spazzacorrotti” è lo Stato ad agire, ma pur sempre *legittimato dalla pulsione emotiva* della vittima. Il fondamentale principio della “certezza della pena” appare, di conseguenza, “ridisegnato” da simili provvedimenti – in modo da ricalcare il furore primitivo popolare – come “certezza della pena *massima*”: tale concezione “dilatata” impone il rifiuto di provvedimenti intesi a raggiungere effetti deflattivi (ad esempio l’art. 131 *bis* c. p.), o del richiamo alla depenalizzazione di alcuni reati, in favore di inasprimenti sanzionatori e di una applicazione estensiva della pena detentiva. Il quarto e conclusivo capitolo (se si esclude l’utile appendice dedicata alle fonti normative) affronta concisamente il tema del ritorno ad una “giustizia sommaria”, da intendersi come “modo di procedere” gestito dalla vittima del reato o dalla sua cerchia, senza rispetto di alcuna forma o regola procedurale. Secondo Amodio, principale espressione di tale orientamento nel contesto socio-giuridico attuale è la diffusa e precostituita *avversione verso la magistratura*, considerata intermediario in un procedimento che, molto spesso, non offre soddisfazione alla vittima attraverso la condanna “ad ogni costo” del supposto autore del reato. Epifania di tale sentimento popolare è l’attribuzione di “nuovi” diritti alle vittime – che sono invece tipici dei cosiddetti sistemi “vendicatori” – quale, ad esempio, il “diritto di invettiva” contro la Corte che abbia pronunciato una sentenza favorevole nei confronti dell’imputato.

Attribuzione di sovranità punitiva alla vittima, enfaticizzazione di pulsioni emotive di matrice popolare, inclinazione verso un ritorno a forme di giustizia sommaria che escludono o limitano significativamente il ruolo dello Stato: queste le caratteristiche delle riforme “gialloverdi” in materia penale secondo *A furor di popolo*; un’opera ascrivibile allo scarno filone di indagine sui “rigurgiti vendicativi” negli ordinamenti moderni, in grado di aprire nuovi orizzonti per lo studio del rapporto tra diritto e vendetta in epoca contemporanea (**Riccardo Mazzola**).